

N° 9 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella avv. Matteo Giaccari.

L'anno duemiladue, il giorno 29 (ventinove) del mese di Gennaio, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE (a.g.) |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE (a.g.) |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a.g.) |
| 9. Antonio RANUCCI | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 208/1996 (All. n° 1), con la quale, in applicazione del Verbale di Accordo del 26/02/1972, fu conferito mandato all'avv. Matteo Giaccari per la difesa in giudizio dell'agente Cito Claudio, imputato del reato di cui all'art. 589, 1° e 2° comma, c.p.;
- Vista la nota prot. n° 12440/2001 (All. n° 2), con la quale l'avv. Giaccari ha trasmesso copia della sentenza n° 1342/2001 emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Taranto in data 29/05/2001, oltre a copia dei motivi di appello avverso la stessa, nonché nota specifica relativa a tutta l'attività professionale svolta;
- Considerato che la dichiarazione di impugnazione della sentenza era atto necessario al fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e che, all'atto della fissazione del giudizio di appello, l'Azienda dovrà decidere, con altro provvedimento, se confermare il mandato difensivo all'avv. Giaccari;
- Vista la nota specifica, inviata con nota prot. az. N° 12440/2001, nella quale viene detratto l'importo di £ 1.000.000 versato a titolo di acconto

Propone

- di prendere atto della nota specifica inviata dall'avv. Matteo Giaccari con nota prot. n° 12440 del 05/10/2001 a fronte delle prestazioni professionali prestate in virtù dell'incarico conferitogli con deliberazione n° 208/1996, e per l'effetto di liquidare al suddetto legale l'importo di Euro 3.568,72 per onorari, oltre l'IVA e il CAP, detratte le ritenute di legge;
- di imputare la spesa sopra indicata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2002 alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi"
- di autorizzare gli uffici aziendali a tutti gli adempimenti conseguenziali.

Il Dirigente Amministrativo : F/to : Dott. Pietro Carallo

Il Direttore : F/to : Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Visto lo Statuto della Società;
- Considerata condivisibile la proposta
- A voti unanimi

DELIBERA

- di prendere atto della nota specifica inviata dall'avv. Matteo Giaccari con nota prot. n° 12440 del 05/10/2001 a fronte delle prestazioni professionali prestate in virtù dell'incarico conferitogli con deliberazione n° 208/1996, e per l'effetto di liquidare al suddetto legale l'importo di Euro 3.568,72 per onorari, oltre l'IVA e il CAP, detratte le ritenute di legge;
- di imputare la spesa sopra indicata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2002 alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi"
- di autorizzare gli uffici aziendali a tutti gli adempimenti conseguenziali.

IL SEGRETARIO
(Cosimo Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



O.d.G. del 29/01/2002

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° 9 / 2002 del ____/____/____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Liquidazione parcella Avv. Matteo Giaccari

Ufficio proponente: Dirigente Amministrativo

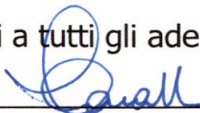
ALLEGATI/NOTE:

- 1) Deliberazione AMAT n° 208/1996;
- 2) Nota Avv.Giaccari prot. n° 12440/2001

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

- vista la deliberazione del C.d.A. n°208/1996 (all. n°1), con la quale, in applicazione del Verbale di Accordo del 26/02/1972, fu conferito mandato all'Avv. Matteo Giaccari per la difesa in giudizio dell'agente Cito Claudio, imputato del reato di cui all'art. 589, 1° e 2° comma, c.p. ;
 - vista la nota prot. n° 12'440/2001 (all.n°2), con la quale l'Avv. Giaccari ha trasmesso copia della sentenza n° 1342/2001 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto in data 29/05/2001, oltre a copia dei motivi di appello avverso la stessa, nonché nota specifica relativa a tutta l'attività professionale svolta;
 - considerato che la dichiarazione di impugnazione della sentenza era atto necessario al fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e che, all'atto della fissazione del giudizio di appello, l'Azienda dovrà decidere, con altro provvedimento, se confermare il mandato difensivo all'Avv. Giaccari;
 - vista la nota specifica, inviata con la nota prot. n°12440/2001, nella quale viene detratto l'importo di £ 1.000.000 versato a titolo di acconto;
- propone
- di prendere atto della nota specifica inviata dall'Avv. Matteo Giaccari con nota prot. n° 12440 del 05/10/2001 a fronte delle prestazioni professionali prestate in virtù

dell'incarico conferitogli con deliberazione n° 208/1996, e per l'effetto di liquidare al suddetto Legale l'importo di £ 3'568,72 per onorari, oltre l'IVA e il CAP, detratte le ritenute di legge;

- di imputare la spesa sopra indicata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2002 alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi";
- di autorizzare gli uffici aziendali a tutti gli adempimenti conseguenziali.
- Il Dirigente Amministrativo 
- Il Direttore 

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata condivisibile la proposta;
- a voti

DELIBERA

- di prendere atto della nota specifica inviata dall'Avv. Matteo Giaccari con nota prot. n° 12440 del 05/10/2001 a fronte delle prestazioni professionali prestate in virtù dell'incarico conferitogli con deliberazione n° 208/1996 e, per l'effetto, di liquidare al suddetto Legale l'importo di ~~£~~ 3'568,72 per onorari, oltre l'IVA e il CAP, detratte le ritenute di legge;
- di imputare la spesa sopra indicata sul bilancio di previsione dell'esercizio 2002, alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi";
- di autorizzare gli uffici aziendali a tutti gli adempimenti conseguenziali.



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

COPIA
Att. n° 01

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Incarico all'avv. Matteo Giaccari per difesa dipendente Cito Claudio.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (due) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che in data 05/giugno/1996, in via Consiglio l'autobus targato TA/499804 (n° sociale 400), guidato dal dipendente Cito Claudio, veniva coinvolto in un sinistro a seguito del quale decedeva il minore De Mitri Mario;
- Vista la richiesta di incidente probatorio inviata dalla Procura della Repubblica di Taranto al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura Circondariale di Taranto, notificata anche al Cito in data 23.09.96, relativa alla perizia per la ricostruzione delle cause e della dinamica del sinistro de quo per il quale vi è procedimento penale nei confronti del medesimo Cito;
- Visto il Verbale di Accordo del 26/02/1972, punto 10°), ove viene previsto che per fatti derivanti da incidenti stradali l'Azienda assumerà a favore del dipendente coinvolto, l'assistenza legale in sede penale;
- Ritenuto, pertanto, poter affidare tale incarico all'avv. Matteo Giaccari;
- visto il bilancio di previsione 1996;
- Visto il DPR n° 902/1986;
- Visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di affidare, per i motivi in narrativa specificati, mandato per la difesa del dipendente Cito Claudio, all'avv. Matteo Giaccari;
- di porre la presuntiva spesa di £ 2.500.000, oltre a I.V.A. e Cap e salvo conguaglio, di cui £ 1.000.000, oltre a IVA e CAP, quale acconto a titolo di fondo spese a favore del legale officiato, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **- 2 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. S. V.
(Semerari Raffaele)

AVV. MATTEO GIACCARI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, lì 01.10.01

RACCOMANDATA AR

Egr. Sig.
Enzo MANCO
Presidente dell'Azienda
Mobilità Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

Spett.le
A.M.A.T. spa
Ufficio Legale
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

CITO CLAUDIO

(Del.n.208 del 02.10.96 - Tribunale Penale Monocratico).

Vi invio in allegato copia della sentenza n.1342/01 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto in data 29.05.01, nonché copia dei motivi di appello avverso la stessa sentenza e nota specifica relativa a tutta l'attività professionale svolta.

Ritengo che in appello la sentenza sarà senz'altro riformata, in quanto eccessivamente punitiva nei confronti dell'autista.

Al momento dell'emissione da parte Vostra del mandato di pagamento, farà seguito la regolare fattura.

Restando a disposizione per quanto altro possa occorrere e ringraziandoVi per la fiducia accordata allo Studio, colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Avv. Matteo Giaccari

3

All. n° 2

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO	
Prot. Arrivo	12460
del	05 OTT 2001
V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Dirigente Amm.vo	☒
Dirigente Tecnico	☒
Direttore dell'Esercizio	☒
Area Informatica	☒
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☒
Area Tecnica	☒
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contabili	☐

5/10

17415

TRIBUNALE DI TARANTO
GIUDICE MONOCRATICO
2^ SEZ. PEN



SENTENZA

(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. G. CHIARELLI alla pubblica udienza del
29.5.2001 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

CITO CLAUDIO nato a Taranto il 22.8.51 e res.te Lama via
Gregorio VII n.15 -

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

del reato di cui agli artt.

589 co.1 e 2 cp. per aver cagionato per colpa consistita in
negligenza, imprudenza ed imperizia nella violazione delle
norme del CdS ,mentre transitata alla guida dell'autobus di
proprietà dell'AMAT tg.TA/499804 su via Consiglio in
direzione est, nell'effettuare una manovra di sorpasso di un
velocipede condotto dal minore De Mitri Mario tenendo una
velocità di circa 68 kmh, in violazione del limite imposto
sulla strada percorsa (50kmh trattandosi di centro urbano)
(art. 142 CdS) ed a causa della quale non riusciva ad evitare
l'impatto con il detto velocipede, che nel frattempo si era
spostato a sinistra - la morte di De Mitri Mario conseguita
alle lesioni patite nel descritto sinistro.-
In Taranto il 5.6.96, decesso dell'11.6.96.-

N.14/8253/96
R.G. notizie
di reato

N.6253/00
R.G.
Dibattimento

N.
Reg. G.I.P.

N.1342/2001
Reg. Sentenze

Deposita il

26 giugno 2001

Data
irrevocabilità

Estratto ex
art. 28 reg.
esec. al P. M.
il

N.
Reg. Esecuzione

Redatta scheda

il

N.
Camp.ne Penale

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. GHIZZARDI

del difensore di Fiducia avv.ti Matteo GIACCARI E Carlo
PETRONE entrambi presente

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero affermarsi la penale responsabilità e
con attenuanti generiche prevalenti contestate aggravanti
mesi tre di reclusione

I difensori dell' imputato Avv. Giaccari assoluzione
perche' il fatto non sussiste;
Avv.C.Petrone assoluzione ai sensi dell'art. co.2 530 c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è concluso all'odierna udienza, con la discussione finale, il dibattimento a carico di Cito Claudio, presente, chiamato a rispondere dal Procuratore della Repubblica presso l'allora Pretura Circondariale del reato specificato in epigrafe.

Il P.M. d'udienza ha concisamente esposto i fatti per cui è processo, si è provveduto in ordine alle richieste probatorie avanzate, l'istruttoria dibattimentale è stata portata a termine e alla fine le parti hanno proceduto alla discussione finale, rassegnando le conclusioni riportate in verbale.

La valutazione delle prove raccolte nella lineare istruttoria dibattimentale consente di ritenere pienamente provata la responsabilità penale del prevenuto, essendo emersi pacificamente i fatti addebitatigli, del resto confessati dallo stesso imputato nel corso del suo esame, e potendo essere essi pacificamente valutati come colposi.

Il teste Vesuvio, della Polizia Municipale del Comune di Taranto, ha riferito che in data 5 giugno 1996 si era recato in via Consiglio, Taranto, ove si era verificato un grave incidente stradale che aveva visti coinvolti un mezzo dell'Amat condotto dall'imputato Cito Claudio ed una bicicletta condotta dalla parte lesa, il minore De Mitri Mario. Detta via Consiglio era una strada delle periferie della città, priva di marciapiedi e di banchine sterrate, con andamento rettilineo pianeggiante per circa 500 metri, che non presentava anomalie di sorta, dal campo visivo abbastanza ampio, normalmente non troppo trafficata, a doppio senso di circolazione, priva di segnaletica, rientrante nell'ambito urbano con conseguente previsione del limite di velocità di 50 km/h; al momento del suo arrivo i mezzi non erano stati spostati, il bus si trovava a centrostrada, parallelo all'asse stradale, a cavallo dell'asse di mezz'ora, lungo la direzione ovest-est (verso via Speciale), preceduto da evidenti tracce di frenata (di 33 metri, probabilmente delle sole ruote anteriori, non avendo forse funzionato il meccanismo di bloccaggio delle due ruote posteriori, che, altrimenti avrebbero lasciato la traccia di due ruote e non di una sola come quella rinvenuta), mentre la bicicletta condotta dal De Mitri, che era in compagnia di altro amico, che aveva lo stesso senso di marcia, si trovava ad otto metri di distanza dal frontale del bus; erano state raccolte informazioni dalle persone presenti (tali Russo, D'Amato, Pucci, nonché il padre del bambino amico del De Mitri e che con lui si trovava a camminare con altra bicicletta), erano stati fatti i rilievi, rinvenendo lo strisciamento sull'asfalto di 26 metri lasciato probabilmente del pedale della bicicletta e si era giunti alla conclusione che l'incidente era stato causato dall'impatto del bus, alla velocità di circa 60/70 km/h, con innestata la marcia massima di corsa, con la bicicletta del De Mitri il quale, forse spaventato dall'arrivo dell'autobus, dal margine destro della strada si era spostato verso sinistra, verso il centro strada, forse per raggiungere l'altro lato della carreggiata, impatto avvenuto non proprio da tergo, ma colpendo la parte del lato sinistro della bicicletta, proprio perchè si era posta in leggero ~~senso~~ trasversale rispetto all'asse stradale.

Il teste Incardona, sempre della Polizia Municipale ha confermato la relazione di servizio già chiarita dal Vesuvio, senza aggiungere null'altro.

Il teste Busichella Giuseppe, l'amico del De Mitri che con lui era in compagnia al momento del sinistro, ha riferito che quel giorno stavano in bici già da un'oretta, che erano andati in quella strada, tutta liscia e ben asfaltata, perchè non c'era niente e c'erano dei mucchi di sabbia con cui si divertivano, che prima dell'incidente si trovavano sulla destra della strada, l'uno alla guida della bicicletta dell'altro, come spesso stava accadendo in quei giorni, che avevano visto arrivare alle spalle "il pulmann che andava veloce", che lui aveva deciso di andare "...quasi nell'erba...", mentre il suo compagno aveva "...deciso di andarsene da quella parte..." cioè verso il lato sinistro (come lo stesso Di Mitri gli aveva detto "adesso vado di lì"), cosa che aveva fatto di corsa, che il pulmann aveva suonato ("non è che andava piano, aveva

giud. Quir

suonato”), che non ricordava se di fronte venissero altre auto. Alla domanda del P.M. sul perchè si fossero preoccupati del sopraggiungere del pulmann che, data la sufficiente dimensione della strada, non avrebbe dovuto arrecare problemi, il Busichella ha detto che si erano accorti del pulmann la prima volta quando aveva suonato ed era ancora distante, mentre la seconda volta, si erano girati e lo avevano visto vicino e si erano “presi paura perchè era vicino e correva”, per cui il De Mitri aveva deciso di spostarsi dall'altra parte.

Il perito ing. Gualtieri si è riportato integralmente alla perizia da lui redatta ed acquisita al fascicolo del dibattimento, redatta sulla base dell'esame dei mezzi, della planimetria dei Vigili Urbani, dello stato dei luoghi, di propri rilievi geometrici e planimetrici, della documentazione relativa alla manutenzione dell'autobus, di prove tecniche frenometriche e di frenatura su strada, secondo la quale l'incidente in questione era stato causato dalla condotta di guida del Cito che stava procedendo alla guida del mezzo ad una velocità di circa 68 km/h, quindi superiore al limite massimo dei 50 km/h, non adeguata ad evitare i pericoli alla sicurezza delle persone, che la riscontrata ridotta efficienza frenante del mezzo non era stata rilevante ai fini della causazione dell'evento in quanto, anche con un apparato frenante al massimo dell'efficienza, non si sarebbe evitato l'impatto vista la notevole velocità di guida. Quanto al, francamente bizzarro, quesito propostogli dal consulente di parte, circa la prevedibilità della condotta del De Mitri, il Gualtieri ha risposto, e di più non poteva e non doveva fare, elencando alcuni indici obiettivi quali la piena visualità del campo del sinistro e dei veicoli presenti, l'effettivo avvistamento operato dal Cito dei due bambini, nonché l'esito dei calcoli effettuati sulla base della velocità tenuta, delle tracce di frenata, delle distanze fra i mezzi, dei tempi di percezione del pericolo e di reazione ecc., secondo i quali ad una velocità prossima ai 50 km/h, a parità di tutte le altre condizioni, il mezzo si sarebbe fermato prima dell'impatto.

Su accordo delle parti, poi, si è proceduto alla acquisizione delle dichiarazioni rese da tre persone informate sui fatti, contenute nel fascicolo del P.M.: quella di Bucci Pietro il quale aveva detto che, viaggiando su un autocarro che proveniva dalla direzione opposta rispetto alle biciclette e all'autobus, aveva notato i due ragazzini sulle biciclette, aveva visto che uno dei due improvvisamente si era portato verso il centro strada nel momento in cui sopraggiungeva l'autobus che lo colpiva dalla parte frontale; di tale Russo Francesco, passeggero dell'autobus, il quale aveva dichiarato che era seduto sui sedili posteriori, che aveva notato i due ragazzini in bici, che uno circolava verso destra e l'altro verso il centro strada, che aveva poi sentito la brusca frenata e che l'autobus viaggiava a velocità “normale”; nonché di D'Amato Antonio il quale, viaggiando sulla sua auto in direzione opposta rispetto a quella dell'autobus, aveva dichiarato che aveva notato i due ragazzini sulle biciclette, che zigzagavano sulla loro destra e che aveva deciso di suonare il clacson per richiamare la loro attenzione sul suo arrivo e che, qualche attimo dopo averli incrociati ed aver incrociato l'autobus, aveva sentito lo stridio della frenata e si era poi reso conto di quanto accaduto.

L'imputato, nel corso del suo esame, ha detto che quel giorno, mentre imboccava il rettilineo si era accorto della presenza dei due bambini in bicicletta nel suo stesso senso di marcia, che detti bambini stavano a centro strada, zigzagavano, per cui aveva azionato il clacson già quando si trovava a circa 150 metri distante da loro, attirando la loro attenzione che si erano voltati e l'avevano visto, mettendosi sulla destra in colonna, che giunto vicino a loro si era allargato verso il centro per sorpassarli, tenendo d'occhio anche una autovettura che proveniva di fronte, quando, all'improvviso, si era visto uno dei due bambini, fra l'altro figlio di un suo collega, tagliargli la strada in maniera trasversale, rendendo l'impatto inevitabile, nonostante la brusca ed immediata frenata da lui posta in essere, che pertanto non si era trattato di

Busichella

un tamponamento in senso tecnico perchè la bicicletta si era posta sulla strada di traverso (come dimostrato anche dai segni visibili sul mezzo, riscontrati in alcune fotografie esibite). L'imputato ha anche detto che prima di imboccare il rettilineo aveva effettuato una curva ad esse ed aveva quindi rallentato, anche per la presenza di alcuni tombini di scarico che creavano un avvallamento nella sede stradale (come da fotografie esibite), che la velocità massima del mezzo non poteva superare i 70 km/h secondo le caratteristiche del mezzo, dimostrate dalla relativa scheda tecnica esibita agli atti.

Sono stati acquisiti agli atti, oltre ai documenti esibiti dall'imputato nel corso del suo esame cui si è fatto appenda adesso riferimento, il verbale di identificazione di cadavere, le fotografie scattate nella immediatezza del fatto, il verbale di sequestro della bicicletta e del mezzo dell'Amat, nonché quello di restituzione a seguito dell'espletamento della perizia richiesta dal P.M. ed assunta nell'incidente probatorio, la planimetria redatta dagli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, la relazione della suddetta perizia con tutti i suoi allegati e la cartella clinica del Di Mitri a partire dal suo ricovero del 5 giugno 1996 sino alla morte del successivo 11.

Dai fatti appena descritti, indicati in contestazione, incontrovertibilmente emersi dall'istruttoria dibattimentale, in quanto riferiti in maniera precisa e concorde dai testi escussi, in quanto confermati dalla prova documentale acquisita, in quanto confessati nella sostanza dallo stesso imputato, consentono di ritenere provata la penale responsabilità dello stesso, il quale pur avendo avuto contezza della presenza di due bambini in bicicletta che lo precedevano e che procedevano in maniera irregolare, non aveva diminuito la propria velocità, superiore a quella consentita, provocando così l'impatto con una delle due biciclette il cui conducente, al sopraggiungere dell'autobus, si era diretto verso il centro della carreggiata.

L'imputato, dunque, ha avuto una condotta di guida che non soltanto si è concretata nella grave violazione di un precetto specifico che impone a tutti gli automobilisti di rispettare il limite di velocità prescritto ma anche nella violazione di quelle regole generali ed elementari di prudenza secondo le quali occorre avere sempre una condotta commisurata a quelle che sono le reali e concrete condizioni nelle quali si viene ad operare e ci si viene a trovare. Lo stesso codice della strada prevede che gli automobilisti oltre al dovere di rispettare tutte le norme specifiche di condotta in esso sancite, devono altresì avere una condotta di guida che, in relazione alla situazione concreta, sia comunque idonea a prevenire la creazione di situazioni di pericolo e di intralcio per la circolazione e, in genere, per gli altri utenti della strada. Come noto, dunque, il rispetto della disciplina della circolazione stradale non si esaurisce con il rispetto dei precetti specifici in qualche modo sanzionati, ma si estende anche ad ipotesi nelle quali è la situazione concreta nella quale ci si viene a trovare, a prescindere dal formale rispetto del precetto stradale, che impone all'automobilista di osservare tutte le regole di prudenza necessarie a prevenire ogni fatto lesivo dell'altrui integrità (potendosi benissimo prevedere anche l'obbligo di procedere a ridottissima velocità onde poter arrestare immediatamente il proprio mezzo).

Nel caso di specie dalla ricostruzione del sinistro è evidente e grossolana la responsabilità del Cito che ha in primo luogo superato in maniera consistente i limiti di velocità previsti per quel tratto di strada urbano, mantenendo una velocità di circa 70 km/h anziché di 50 km/h, e, probabilmente anche per questo incutendo timore ai due bambini (chiarissime sul punto le dichiarazioni del Bisichella nelle quali è stato un punto ricorrente quello della velocità dell'autobus, e al timore ad essa collegata, al quale egli ha attribuito il motivo per il quale il suo compagno aveva deciso di spostarsi all'altra parte). Inoltre, pur avendo avvistato il pericolo e pur avendone avuto contezza (allarmanti al proposito sono state le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame che ha manifestato tutta la sua estrema leggerezza avuta alla

guida e che, pur resosi conto che i due bambini non avevano un modo di procedere corretto, ha ritenuto sufficiente come misura precauzionale quella di suonare il clacson!), ha continuato a guidare il proprio autobus di linea in disprezzo delle più elementari regole di prudenza, non diminuendo neppure la propria velocità (in casi del genere si deve pretendere addirittura l'arresto del mezzo ove la situazione di pericolo si protragga e di tale protrarsi del pericolo si abbia piena coscienza!), facendo un assurdo ed inconcepibile affidamento sulla condotta di un bambino che, al contrario, proprio con il suo zigzagare e con la sua condotta spensierata e giocosa dimostrata alla guida della bicicletta, aveva dato tutti i segnali possibili ed immaginabili per impedire un giudizio di sicuro affidamento sul proprio comportamento, limitandosi a spostarsi leggermente al centro strada e a suonare il clacson e giudicando in maniera gravemente colpevole sufficienti tali accorgimenti per evitare il pericolo che in tutta la sua evidenza gli si era parato davanti.

Altro che essere fatalisti: l'imputato, sicuramente provato per l'evento, ha fatto riferimento, nel suo esame, alla influenza del diavolo e, diciamo, del destino su quanto accaduto, creandosi così un meccanismo di autodifesa forse importante per la propria coscienza ma non certamente per il giudizio penale, rimasto collegato in maniera evidente all'altrettanto evidente chiarezza dei fatti, causati solo e soltanto da una condotta umana gravemente colpevole.

L'evento causato era assolutamente e facilmente prevedibile al momento della condotta e sarebbe stato certamente evitato se l'imputato avesse tenuto una condotta di guida consona ai dettami del codice della strada e, precisamente, una velocità adeguata al pericolo che gli si era parato di fronte e che avrebbe dovuto imporre una velocità tale da, eventualmente, arrestare il veicolo (oltre a rimarcare la conclusione cui era giunto il perito Gualtieri quando ha detto che una velocità prossima ai 50 km/h avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, va ribadito che il Cito avrebbe dovuto avere una velocità parecchio inferiore a tale limite dei 50, proprio perchè si era reso conto non solo della presenza di due bambini in bicicletta, elemento questo di estremo allarme, ma anche del fatto che tali bambini stavano conducendo le biciclette in maniera spensierata; sicchè sarebbe stato ancora più agevole fermarsi una volta che il De Mitri avesse attraversato la strada!).

Facendo anche torto alla sua giovane età, si è cercato addirittura di spostare il giudizio di responsabilità sulla povera vittima che avrebbe tenuto una condotta altamente imprevedibile quale quella di spostarsi repentinamente verso il centro strada, cambiando direzione all'ultimo istante (fra l'altro è emerso che tale condotta è da attribuirsi proprio alla paura che l'incedere veloce dell'autobus aveva procurato nel bambino). In realtà l'essersi spostato a sinistra, come recita la contestazione, ma anche l'essersi spostato repentinamente a sinistra, come hanno sostenuto le difese dell'imputato, quasi che la repentinità della manovra potesse mutare la valutazione dei fatti, non sposta neppure di una virgola i termini della questione relativa alla responsabilità del Cito.

Non può ritenersi, infatti, che il comportamento del piccolo De Mitri sia stato tale da rappresentare un fatto eccezionale e talmente fuori dagli schemi della prevedibilità da escludere la causalità fra la condotta colposa dell'imputato e l'evento provocatosi. Il rispetto delle regole specifiche e generiche che sono imposte agli automobilisti, infatti, è teso anche a ovviare a quelle situazioni di pericolo che possono essere causate dalla condotta colposa altrui, per cui quest'ultima mai potrebbe essere sufficiente ad escludere la colpa rinvenibile nella condotta dell'agente: proprio la giovane età del conducente la bicicletta, il fatto di aver condotto la bicicletta in maniera irregolare, zigzagando e giocando con il proprio compagno, la piena visibilità della strada avuta dal Cito, l'essersi questi reso conto di tale tipo di condotta del Di Mitri, rendono evidente come la condotta della vittima non possa essere considerata come

eccezionale ma, al contrario, facilmente prevedibile, proprio perchè maturata sotto la piena visione dell'agente.

Ed altrettanto evidente è la fondatezza del rimprovero che l'ordinamento ha mosso al Cito, per non aver mutato la propria condotta, per non averla adeguata al rispetto delle regole del codice della strada sulla velocità, per non averla adeguata alle regole di elementare prudenza che il caso richiedeva, per non avere fatto nulla, in definitiva, per evitare l'evento, facilmente prevedibile e facilmente evitabile.

A nulla, infine, rileva la pretesa necessità che il Cito aveva avuto di rallentare la velocità dell'autobus, al momento dell'imboccare il rettilineo (curva ad esse, tombini ecc.) in quanto subito dopo tali pretesi ostacoli il Cito aveva ripreso la sua marcia di gran carriera, raggiungendo la velocità di quasi 70 km/h.

Da tali considerazioni, in fatto ed in diritto, consegue la dichiarazione di penale responsabilità per il prevenuto.

Quanto alla pena, i criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare la estrema gravità del fatto, desumibile con evidenza per tutte le ragioni innanzi esposte dall'elevatissimo grado della colpa e dalla estrema leggerezza dimostrata dal Cito, per di più nel condurre un mezzo pubblico e quindi in un momento in cui dovevano da lui pretendersi delle dosi massicce di prudenza e di attenzione, concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, consentono di comminare la pena congrua ed idonea a fini rieducativi di un anno e due mesi di reclusione.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, presumendosi che il reo, vista la occasionalità della condotta, si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Va disposta, per legge, secondo quanto previsto dall'art. 222 del codice della strada, la sanzione amministrativa della sospensione della patente per un periodo che si reputa congruo di quattro mesi, conseguendo all'uopo l'onere della cancelleria di disporre la trasmissione della sentenza al Prefetto di Taranto per quanto di competenza.

Il numero dei processi trattati e da trattare consente di riservarsi in ordine alla redazione della motivazione, con termine di trenta giorni.

P.Q.M.

il Giudice di Taranto

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Cito Claudio colpevole del reato ascrittogli e, con generiche equivalenti, lo condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente per il periodo di quattro mesi.

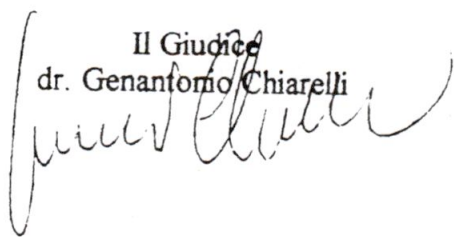
Pena sospesa.

Alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al Prefetto di Taranto.

Motivazione riservata in trenta giorni.

Taranto 29.5.2001.

Il Giudice
dr. Genantomo Chiarelli



PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Per CITO Claudio avverso la sentenza n.1342/01

emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Taranto,
2° sezione penale, in data 29.05.01, con la quale
l'imputato veniva condannato alla pena di anni uno e
mesi due di reclusione.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Il Giudice avrebbe dovuto assolvere il Cito dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto ovvero ai sensi dell'art.530, 2° co., c.p.p.

L'istruttoria dibattimentale, unitamente ai rilievi effettuati nell'immediatezza del fatto, consentivano una pronunzia più favorevole nei confronti dell'autista dell'AMAT.

Infatti, nessuna colpa poteva attribuirsi al Cito in relazione alla sua condotta di guida, in quanto poneva in essere tutti gli accorgimenti che normalmente un conducente attua in una situazione analoga.

Tutti i testi ascoltati, compresi quelli sentiti nell'immediatezza dai Vigili Urbani, confermavano il comportamento senza dubbio "giocosso e spensierato" dei due ragazzi, ma anche pericoloso per sé e per gli altri automobilisti.

Il teste D'Amato Antonio, ascoltato dai vigili, aveva chiaramente rammentato come prima del tragico incidente, i due ragazzi stessero "zigzagando dalla loro destra verso sinistra", tanto da sentire la necessità di

TRIBUNALE DI TRIESTE (P) - 7 SET. 2001
CANCELLERIA
N° 1000 Reg. Imp. S. 1000
Lettera Circolare
IOLANDA PALAZZOTTO

richiamare la loro attenzione suonando il clacson, temendo che potessero venire contro di lui.

Il comportamento dei due ragazzi lasciava intendere come gli stessi non si preoccupassero eccessivamente delle autovetture che sopraggiungevano da entrambi i sensi di marcia, continuando a giocare su quella strada larga, come se nulla fosse.

Anche il Cito aveva avvertito senza dubbio il pericolo di quella condotta imprudente dei due ragazzi ed aveva ritenuto opportuno segnalare la propria presenza suonando il clacson, spostandosi sulla sinistra e viaggiando ad una andatura che tutti i testi ascoltati hanno ritenuto "normale".

Gli accorgimenti posti in essere dall'autista erano quelli che un qualunque conducente attua in casi analoghi: richiamare l'attenzione dei due ciclisti affinché si ponessero sulla destra, spostarsi sulla sinistra per prepararsi al sorpasso e lasciare ai due un ampio margine di sicurezza.

Mai il Cito avrebbe potuto prevedere che improvvisamente ed inaspettatamente il ragazzo, il quale guidava la bicicletta del suo amico, forse non adatta alla sua altezza e con la quale doveva avere necessariamente una dimestichezza minore, potesse spostarsi tutto sulla sinistra, in un improvviso cambio di carreggiata.

Nel capo di imputazione formulato all'imputato, si legge che il velocipede "nel frattempo si era spostato a

sinistra": ma l'azione posta in essere dalla vittima era repentina ed assolutamente imprevedibile per l'autista.

Quest'ultimo, ascoltato nell'immediatezza, ribadiva che i due ragazzi al suono del clacson si voltavano all'indietro guardando il mezzo, per cui "procedevo tranquillamente".

Sino a questo momento il Cito era sicuro di poter agevolmente superare i due ragazzi, in quanto aveva richiamato la loro attenzione, vedeva le due biciclette viaggiare affiancate e spostate sul lato destro della carreggiata, per cui si spostava per maggiore sicurezza sul lato sinistro della strada ed iniziava la manovra di sorpasso.

La velocità del mezzo poteva essere anche di poco superiore ai 50 Km. orari, in quanto la strada è larga circa mt.11 e lunga almeno 1 km. (v. rapporto VV.UU.) e all'epoca, prima della costruzione del centro commerciale, scarsamente trafficata.

Tutte queste circostanze inducevano l'autista ad effettuare la manovra di sorpasso in piena tranquillità, fino al momento dell'imprevedibile cambio di carreggiata da parte della vittima.

Il nesso di causalità tra la condotta dell'autista e l'evento non poteva dirsi provato con assoluta certezza, proprio perché quest'ultimo era assolutamente imprevedibile (Cass. Sez.IV, 2 maggio 1988).

Non può quindi condividersi l'assunto del Giudice di primo grado, il quale riteneva che il Cito avesse

disprezzato "le più elementari regole di prudenza", non diminuendo la velocità del proprio mezzo, sino ad arrestarlo "ove la situazione di pericolo si protragga" (v.pag.4 della sent.).

Infatti, **la percezione del pericolo era cessata per l'autista**, nel momento in cui i due ragazzi si erano voltati all'indietro per guardare il mezzo che sopraggiungeva e si erano affiancati con le biciclette sul lato destro della carreggiata.

Di tutto ciò non teneva conto il Giudice in motivazione, in quanto i testi escussi confermavano la circostanza dell'affiancamento delle due biciclette (lo stesso Busichella dirà ai vigili di aver visto l'amico che improvvisamente si portava verso il centro strada; così il teste Bucci Pietro parlava di *improvvisa manovra* del ragazzo), nonché della **repentina, improvvisa e quindi assolutamente imprevedibile manovra.**

*

Il Giudice, inoltre, non valutava che, nel calcolo della velocità, il perito non aveva considerato la ridotta capacità frenante del mezzo, il quale aveva frenato solo con le ruote anteriori (v. rapp. VV.UU.).

Appariva di tutta evidenza che il calcolo doveva essere necessariamente falsato, se basato esclusivamente sulla *lunghezza delle tracce di frenata*, in quanto se l'impianto frenante fosse stato efficiente, le tracce di frenata sarebbero state più corte, per cui anche il calcolo della velocità avrebbe dato un risultato più

vicino alla realtà ed aderente al riscontro delle deposizioni testimoniali, che parlavano di **andatura regolare** (v. dep. teste Russo Francesco ai VVUU.).

*

Il Giudice, in motivazione, non applicava il **principio di equivalenza delle cause** (art.41 c.p.), in quanto non valutava affatto il comportamento del minore, che pure era concausa dell'evento lesivo: infatti "nei reati colposi il giudice ha l'obbligo di accertare e valutare sempre, unitariamente, il complessivo determinismo eziologico causativo dell'evento, accertando e valutando, oltre all'efficienza causale del comportamento dell'imputato, anche l'eventuale sussistenza o meno di cause poste in essere dalla vittima (o da un terzo pur se non imputato)". (Cass. 22.10.81, Tomassini e altro; Cass. 9.6.81, Fini, Cass. Pen. 1982, 1961); ed ancora "Nel processo per reato colposo il giudice ha l'obbligo di accertare l'eventuale sussistenza e la quantità della colpa concorrente della parte lesa o del terzo, essendo tale accertamento diretto a determinare l'entità degli apporti causali, ai fini non solo della misura del risarcimento del danno, ma anche della **commisurazione della pena**" (Cass. 13.12.1977, Salvetti; Cass. 7.2.1979, Ceccacci; Cass. 18.11.1980, Camaiori).

*

La pena, poi, appare davvero eccessivamente frustrante per l'imputato, qualora si consideri la

mancata costituzione di parte civile dei familiari della giovane vittima (la sorte ha voluto che il padre della vittima fosse collega di lavoro del Cito), nonché delle modalità del sinistro, che si verificava anche con il concorso della stessa.

In tal senso, la pena andava rideterminata in termini più adeguati alle modalità del fatto di reato.

P.Q.M.

Si chiede le riforma della impugnata sentenza.

Con espressa riserva di motivi aggiunti.

Avv. Matteo Giaccari

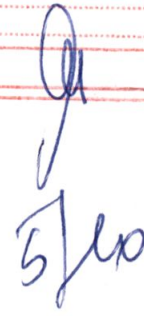
Taranto, lì 07.08.04.

NOTA SPECIFICA

Per **l'A.M.A.T. spa** con riferimento al processo penale a carico di **CITO Claudio** dinanzi al G.I.P. ed al Tribunale Monocratico di Taranto.

Fase preliminare

Informative (10)	190.000
Sessioni con il Cliente (5)	375.000
Sessioni fuori studio(5)	750.000
Esame e studio decreto di convalida di sequestro automezzo TA/499804	150.000
Esame e studio rich. incidente prob.	150.000
Esame e studio ordinanza ammissiva incidente probatorio (ud.6.12.96)	150.000
Partecipaz. ed assistenza inc.prob. udienza del 6.12.96 (3h)	225.000
Indennità di attesa (3h)	90.000
Esame e studio prove fenometriche (nota Ing. Rizzo del 6.2.97 e allegati)	150.000
Richiesta dissequestro automezzo del 12.2.97 e relativo provv. del P.M. del 17.2.97	900.000
Esame e studio interrogatorio di garanzia	150.000
Partecipazione ed assistenza interrog. del 30.04.98 (2h)	150.000

A.M.A.T. s.p.a. - TARANTO
Prot. Arrivo n. 12641
05 OTT. 2001
V. Presidente ☐
Cons. re ☐
Dirigente Amm.vo ☐
Dirigente Tecnico ☐
Direttore dell'Esercizio ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☒
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐


TOTALE**3.430.000***Fase dibattimentale*

Informative (5)	95.000
Sessioni con il Cliente (5)	375.000
Sessioni fuori Studio (2)	300.000
Esame e studio relazione C.T.U.	150.000
Esame e studio (ud.11.04.00)	150.000
Indennità di attesa (5h)	150.000
Esame e studio (ud.6.10.00)	150.000
Indennità di attesa (5h)	150.000
Esame e studio (ud.23.01.01)	150.000
Indennità di attesa (5h)	150.000
Esame e studio (ud.29.05.01)	150.000
Indennità di ricerca giurispr. (3h)	180.000
Indennità di attesa (5h)	150.000
Onorari per partecipazione e la discussione orale	1.500.000
Rich. copia sentenza	30.000
Esame e studio sentenza	150.000
Redaz.motivi di impugnazione	500.000

TOTALE**4.480.000**

Riepilogo tot. onorari fase prelim.	3.430.000
Riepilogo tot. onorari fase dibattim.	4.480.000
TOTALE ONORARI	7.910.000
Acconto (fatt. n.30 del 14.10.96)	-1.000.000

RESIDUO A DARE**6.910.000**

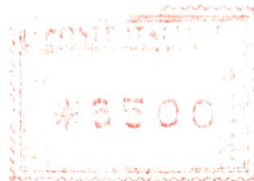
Avv. Matteo Giaccari



AVV. MATTEO GIACCARI

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

74100 TARANTO - Corso Italia, 77



A. R.

RACCOMANDATA *AR*

Spett.le
A.M.A.T. spa
Ufficio Legale
via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO -

R



11741435605-5

